



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

Fasc. 1673/2023

VISTA l'istanza pervenuta in data 25/01/2023, con la quale la Polisportiva Circolo Dozza A.s.d. con sede a Bologna (BO), in Via San Felice 11/d n. 10, in qualità di società organizzatrice della competizione cicloturistica denominata "**Granfondo Dieci Colli**", ha chiesto la chiusura al traffico veicolare delle strade interessate allo svolgimento della manifestazione il **30 aprile 2023**;

TENUTO CONTO del programma della manifestazione e del percorso di gara, che interessa tratti di strade del territorio dei Comuni di Bologna, Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell'Emilia, Monterenzio, Pianoro, Loiano, Monzuno e Monghidoro, nonché La SS 65 della Futa e varie SSPP ricadenti nel territorio di questa provincia;

VISTA l'autorizzazione n. 23953/2023 del 21/04/2023, acquisita agli atti Prot. n 52770 del 24/04/2023, rilasciata dalla Città Metropolitana di Bologna che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione della Sezione Polizia Stradale di Bologna acquisito agli atti con protocollo n. 0054590 del 27/04/2023;

CONSIDERATO che per quanto concerne i restanti Enti che non hanno inviato i relativi nulla osta allo svolgimento della manifestazione o/ al transito, ci si avvale del silenzio assenso, come previsto dall'art. 1 della Legge n. 178 del 30/12/2020 di modifica dell'art. 9 del C.d.S.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 6 e 9 comma 1 del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, si possa procedere alla sospensione temporanea della circolazione lungo tutto il percorso di gara al passaggio dei concorrenti, alle condizioni di seguito indicate;

VISTO il del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art.2 del Decreto Legislativo 15.01.2002, n.9;

RITENUTO: di disporre, ai sensi del comma 1 dell'art.6 del decreto legislativo 30.04.1992, nr.285, come modificato dall'art.2 del decreto legislativo 15.01.2002, nr.9, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **30/04/2023**, per lo svolgimento della gara ciclistica sopra citata, limitatamente al percorso sul territorio di questa Provincia riprodotto nell'allegato programma che costituisce parte integrante del presente provvedimento - con partenza da Bologna (BO) alle ore 08:00 ed arrivo a sempre a Bologna (BO) previsto per le ore 14:42 circa – per



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

il periodo di tempo valutato necessario dalle Amministrazioni Comunali interessate al percorso e, comunque, da intendersi 15 minuti prima del passaggio dei concorrenti alla media più veloce, secondo quanto previsto dalla tabella allegata, e fino al passaggio del veicolo recante "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;
- ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di *Polizia preposti alla vigilanza*;

DISPONE

altresì che l'organizzatore della competizione ciclistica ovvero, in caso di coincidenza delle funzioni, il Direttore di gara:

- è tenuto a garantire per tutto il percorso la costante presenza della scorta tecnica, formata da personale abilitato al servizio di scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti prescritti nel disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche del 27.11.2002 e successive mm. ed ii.;
- è obbligato a richiedere l'assistenza degli Organi di Polizia per la gestione della viabilità, nonché di garantire una costante assistenza sanitaria di pronto soccorso durante lo svolgimento della manifestazione sportiva con la presenza di almeno un'ambulanza ed un medico;
- sia in grado di fornire indicazioni in merito alla deviazione del traffico su percorsi stradali alternativi;
- a supporto dell'attività della Polizia Municipale, è obbligato a predisporre un adeguato servizio di presidio svolto da personale dell'organizzazione (dotato di idonei segni di riconoscimento), con particolare riguardo all'altezza degli incroci con strade interessate.

La massima pubblicità della presente sarà curata dall'organizzatore avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi d'informazione.

La carovana ciclistica dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

L'organizzatore, inoltre, è tenuto all'osservanza delle condizioni, delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nell'autorizzazione della Provincia di Ravenna e degli Enti competenti nei



Prefettura di Bologna

Ufficio Territoriale del Governo
AREA III

rispettivi nulla osta e a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza, a tutela dei concorrenti e la sicurezza del traffico stradale: curerà, inoltre, la massima pubblicità della presente avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. Gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione ed, in particolare, in prossimità delle intersezioni ritenute maggiormente impegnative.

I medesimi Organi di Polizia sono, altresì, autorizzati a sospendere la manifestazione laddove, valutate le circostanze, si palesino rischi concreti per la sicurezza della circolazione e l'incolumità delle persone. Bologna data della firma

IL DIRIGENTE
(Tangredi)